



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 novembre 2008 (14.11)
(OR. fr)**

15707/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0205 (AVC)**

**ENT 274
ECO 158**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 30 ottobre 2008

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni circa l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 675 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.10.2008
COM(2008) 675 definitivo

2008/0205 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni circa l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni circa l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere conforme del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni circa l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina intendono eliminare gli ostacoli tecnici che si frappongono al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti e garantire in pari tempo un elevato livello di sicurezza e di protezione nell'uso di tali veicoli.
- (2) Il regolamento n. 61 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti delle parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro i termini in esso precisati.
- (3) Detto regolamento deve essere integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e quindi entrare a far parte della normativa vigente nella Comunità,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità europea aderisce al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni circa l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina⁴.
2. Il testo del suddetto regolamento è allegato alla presente decisione⁵.

Articolo 2

Come disposto dall'[articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE]/[articolo 35 della direttiva 2007/46/CE], l'equivalenza delle prescrizioni del regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e di quelle della direttiva 92/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è riconosciuta.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

(...)

Il Presidente

⁴ Cfr. documento E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505-Rev. 1/Add. 93. 1 – 4.

⁵ Il regolamento sarà pubblicato ulteriormente nella GU.